



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA A2 - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, CENTR. ACQUISTI, ASSICURAZIONI
E CONTR. DI GESTIONE

Servizio: Servizio Tributi

Ufficio: Ufficio Tributi

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta pubblica Delibera n. **69** del **26/06/2024**

OGGETTO: **AREA A2 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2024**

Alle ore 9.55 i Consiglieri comunali presenti e assenti per il voto sono:

Nome	Presente	Nome	Presente
NUTI GIANNI	Presente	PROMENT FRANCO	Presente
BORRE JOSETTE	Presente	FAVRE ROBERTO	Presente
SARTORE LORIS	Presente	ROSSET GIULIANA	Presente
FORCELLATI CLOTILDE	Presente	COMETTO CORRADO	Presente
LAZZAROTTO CECILIA	Assente	VARISELLA PIETRO	Presente
TONINO LUCA	Presente	GIRARDINI GIOVANNI	Presente
TEDESCO SAMUELE	Presente	BALBIS ROBERTA CARLA	Presente
CREA ANTONIO	Presente	BACCINI ELEONORA	Presente
BURGAY SARAH	Presente	DATTOLA CRISTINA	Presente
MASSA GABRIELLA	Presente	TOGNI SERGIO ROBERTO	Presente
TRIPODI PAOLO	Assente	GIORDANO BRUNO	Presente
FOTI DIEGO	Presente	SPIRLI SYLVIE	Presente
BOCCAZZI LUCIANO	Presente	LAURENCET PAOLO ATTILIO	Presente
SAPINET ALINA	Presente	FAVRE RENATO	Presente
DUNOYER LAURENT	Presente		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, **Luca Tonino**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, **Stefano Franco**.



Illustra la deliberazione il relatore Proment per la maggioranza.

Illustra la deliberazione il relatore Laurencet per la minoranza.

Al termine delle richieste d'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

il d.p.r. 27/04/1998, n. 158, a oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", è applicabile ai fini della determinazione della tariffa della tassa comunale sui rifiuti per espresso richiamo dell'art. 1, comma 651, della legge 27/12/2013, n. 147;

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

con deliberazione n.61 del 24 maggio 2023 il Consiglio comunale ha aggiornato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, normativa di riferimento istituita dallo stesso Organo con deliberazione n.9 del 25 febbraio 2014;

richiamate:

la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, integrata dalle successive deliberazioni n. 57/2020, n.158/2020, n. 238/2020, n. 493/2020 con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e definiti i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";



la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA che ha individuato i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025;

la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

la deliberazione 13 gennaio 2022 nr. 2/2022/a di ARERA con cui è stato adottato il "quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di adozione del Testo unico per la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);

la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

la deliberazione del 03 agosto 2023 n.389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;

la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

la legge n.67 del 23 maggio 2024 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39" (Decreto agevolazioni fiscali), che ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (Tari);

considerato che:

nella seduta odierna del Consiglio comunale viene approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il biennio 2024- 2025, che sarà trasmesso a ARERA per la definitiva approvazione di competenza;



l'art.8 del vigente regolamento comunale TARI stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, come previsto dall'art.1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'Autorità di regolazione l'aggiornamento del PEF 2024-2025 espone, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - per l'anno 2024, il totale entrate tariffarie pari a 8.101.342,00 euro;

il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (Σ TFa) e costo variabile (Σ TVa), al fine della successiva ripartizione tariffaria, risulta essere la seguente;

Costi fissi	€ 3.920.510,00
Costi variabili	€ 4.180.832,00

Costo totale: € 8.101.342,00

la suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere effettuata, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013;

in assenza di rilevazioni quantitative attribuibili alle distinte categorie tariffarie e di significative modificazioni dei differenti aggregati di valutazione, si ritiene opportuno confermare la metodica di ripartizione adottata nelle precedenti annualità (rapporto tra superfici servite e rapporto gettito/costo delle utenze domestiche sul ruolo iniziale 2012) fissando nella misura del 60% la quota dei costi da imputare alle utenze domestiche, determinando la suddivisione che segue:

Utenze domestiche

Costi fissi	€ 2.352.306,00
Costi variabili	€ 2.508.499,20

Costo totale utenze domestiche: € 4.860.805,20

Utenze non domestiche

Costi fissi	€ 1.568.204,00
Costi variabili	€ 1.672.332,80

Costo totale utenze non domestiche: € 3.240.536,80

effettuata la ripartizione tra utenze, l'art. 5, del D.P.R. 158/1999 individua il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione



tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, si occupa delle utenze non domestiche e prevede un riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

l'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 - così come da ultimo modificato dall'art. 57 bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n.157 - consente ai Comuni e fino a diversa regolamentazione di ARERA, di non applicare i coefficienti Ka e di derogare, in riferimento alla quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e alle quote fisse e variabili delle utenze non domestiche (Kc e Kd), ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

in attesa del superamento del criterio convenzionale, si ritiene opportuno utilizzare come riferimento iniziale i coefficienti minimi per l'attribuzione della parte fissa (rif. Tabelle 1a -3a del D.P.R. 158/99), i coefficienti medi per l'attribuzione della parte variabile (rif. Tabelle 2 - 4a del D.P.R. 158/99) con l'applicazione dei correttivi consentiti secondo gli indirizzi generali già individuati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 90 del 28 dicembre 2012 (introduzione ai fini TARES dei coefficienti di produzione presuntivi) finalizzati a graduare gli effetti della copertura integrale dei costi di esercizio in modo particolare nei confronti dei nuclei familiari più numerosi e di alcune specifiche categorie economiche;

ai fini dell'elaborazione delle tariffe (allegato: Tabella A "Tariffe anno 2024") sono stati altresì oggetto di valutazione:

- a) gli elementi direttamente generati dalla procedura gestionale in uso: superfici delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli occupanti e superfici tassabili delle utenze non domestiche in base alle singole categorie tariffarie;
- b) le superfici escluse in quanto esenti per legge o regolamento;
- c) le *"linee guida per l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe anno 2013"* del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le *"Prime indicazioni per la Redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe rifiuti anno 2013"* dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta";
- d) la produzione complessiva di rifiuti (16.265,57 ton/an) indicata nel PEF come riferimento di grandezza fisico-tecnica per l'anno 2024 e relativi costi unitari effettivi;
- e) le agevolazioni previste nel regolamento comunale (compostaggio, uso parziale locali, rifiuti speciali e riciclo...) e le riduzioni per i locali ad uso domestico non



pertinenziali all'abitazione;

considerato inoltre che:

l'Amministrazione comunale ha recentemente avviato un percorso finalizzato al passaggio alla tariffazione puntuale dei rifiuti (TARIP) con l'introduzione di un sistema di misurazione dell'effettiva produzione dei rifiuti delle singole utenze;

il monitoraggio gestionale e la successiva acquisizione ed elaborazione dei dati dei conferimenti consentiranno la definizione di una nuova struttura tariffaria mentre, il consolidamento delle informazioni e delle pratiche di comportamento, ne favoriranno nel tempo una maggior equità applicativa;

in applicazione della previsione regolamentare di cui al comma 1 del art. 20, la stessa Amministrazione intende mantenere anche per l'anno 2024 il sostegno alle utenze domestiche economicamente più disagiate attraverso l'esenzione dal pagamento della TARI per le famiglie aventi un ISEE non superiore a 7.500,00 euro;

ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019 cit., le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno corrente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

La delibera è stata esaminata il 20.6.2024 dalla 4^a commissione consiliare, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (consiglieri Spirli e Laurencet); sono stati nominati relatori il commissario Proment per la maggioranza e il commissario Laurencet per la minoranza;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 18 voti favorevoli e 9 astenuti (consiglieri Balbis, Baccini, Dattola, Girardini, Giordano, Spirli, Togni, Laurencet e Renato Favre) su 27 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2024:



- a) le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate assumendo i costi definiti nell'aggiornamento del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 2024-2025, anno 2024, degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con separato provvedimento;
- b) le modalità di applicazione delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche riportate all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO CHE:

- a) all'ammontare complessivo dei costi a carico del comune, stimato in 250.000,00 euro, si provvederà con risorse proprie di bilancio presenti in Miss. 1 Progr.4 ;
- b) dall'anno 2024 saranno applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza come previsto dalla deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023;
- c) la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: **Luca Tonino**
IL SEGRETARIO GENERALE: Stefano Franco

(Documento firmato digitalmente)